

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 21/03/2019

### FATTO

La società ricorrente, in persona del proprio rappresentante legale, lamenta di essere stata illegittimamente segnalata presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e di avere altresì subito la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, per avere tratto un assegno di importo pari ad € 690,00, privo di provvista al momento della presentazione al pagamento.

Evidenzia infatti che, sebbene al momento della seconda presentazione dell'assegno presso la stanza di compensazione fosse stata ricostituita sul conto di traenza una provvista sufficiente ad effettuare il pagamento del valore facciale del titolo e degli oneri accessori (penale e spese), la resistente avrebbe provveduto al pagamento del solo importo nominale del titolo stesso.

Si duole inoltre del fatto che il c.d. preavviso di revoca, obbligatorio per legge, le sia stato consegnato *brevi manu* presso un'agenzia della resistente solo in data 21/06/2017, pur essendo ivi precisato che il pagamento tardivo sarebbe dovuto avvenire, al più, entro il 18/06/2017.



Precisa infine che l'agenzia della resistente non ha comunicato alla sede centrale l'avvenuto pagamento del titolo in seconda presentazione, sicché quest'ultima ha inviato il preavviso di revoca come se l'assegno non fosse mai stato onorato.

Conclude chiedendo, pertanto, che la resistente provveda a richiedere alla CAI la cancellazione del proprio nominativo dagli archivi, in quanto erroneamente segnalato, a restituirle il libretto degli assegni e a non avviare (o a revocare) le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni amministrative, dandone comunicazione alla Prefettura competente. Chiede inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'indebita segnalazione presso la CAI, quantificandoli in € 5.000,00.

In sede di controdeduzioni, la resistente ribadisce la correttezza formale e sostanziale del proprio operato, rilevando peraltro che la contestata segnalazione presso la CAI risulta scaduta in data 21/12/2017 e che non sussistono ulteriori segnalazioni a carico della ricorrente.

Nel merito, precisa di avere regolarmente comunicato il preavviso di revoca alla ricorrente a mezzo raccomandata a/r, restituita tuttavia al mittente per compiuta giacenza; che l'assegno postale, risultato impagato al momento della sua presentazione all'incasso mediante procedura di *check truncation*, veniva successivamente onorato, stante l'esistenza della provvista al momento del controllo materiale in stanza di compensazione; che la banca è tuttavia tenuta, in simili circostanze, all'esecuzione di tutti gli adempimenti di legge relativi sia alla segnalazione in CAI che all'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa; che la quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario del pagamento risulta autenticata in data 22/06/2017, mentre il termine ultimo per l'effettuazione del pagamento tardivo, atto ad evitare l'iscrizione in CAI, scadeva il 19/06/2017; che la ricorrente non ha fornito, infine, alcuna prova del pregiudizio economico concretamente subito. Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi concerne la legittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente presso la Centrale di Allarme Interbancaria, a seguito dell'emissione di un assegno privo di provvista al momento della prima presentazione al pagamento, ma risultato "coperto" in sede di successivo controllo in stanza di compensazione.

Prima di entrare nel merito della controversia, è necessario precisare che, secondo il vigente quadro normativo, la segnalazione presso la CAI e la c.d. revoca di sistema (ossia la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni) hanno durata semestrale (art. 9 L. n. 386/90; art. 10 D.M. n. 458/2001), sicché, alla data di esame del ricorso da parte di questo Collegio, non può più ravvisarsi alcun interesse della ricorrente ad ottenere la chiesta cancellazione e la riabilitazione ad emettere assegni. Risulta infatti che la segnalazione in contestazione sia stata effettuata il 22/06/2017 e che abbia dunque perso efficacia il 21/12/2017.

Resta da accertare, nondimeno, se la medesima segnalazione sia avvenuta nel rispetto dei necessari presupposti sostanziali e procedurali, al fine di stabilire l'eventuale fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente contesta la legittimità della segnalazione in CAI sotto il duplice profilo dell'avvenuto pagamento dell'assegno, seppure successivamente alla prima presentazione dello stesso, e della mancata comunicazione del preavviso di revoca.

Sotto il primo profilo, dalle affermazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti si può evincere che, al momento della negoziazione in *check truncation* (10/04/2017), il titolo



non era coperto, ma che, al momento del successivo controllo in stanza di compensazione (13/04/2017), sul conto di traenza era stata ripristinata, mediante un versamento in contanti di € 1.954,00 (eseguito nello stesso giorno, come risulta dalla copia dell'estratto conto), una disponibilità sufficiente al pagamento dell'assegno (addebitato sul conto, infatti, in data 14/04/2017).

Da tale punto di vista, non pare tuttavia possibile ravvisare nella condotta dell'intermediario alcun elemento di antigiridicità. Come ripetutamente affermato dai Collegi territoriali di quest'Arbitro, infatti, in simili circostanze il trattario non è esonerato dall'obbligo di segnalazione all'archivio informatizzato di cui all'art. 10-*bis* L. n. 386/90, in quanto il momento consumativo della fattispecie sanzionata dal legislatore (emissione di assegno privo di provvista) è rappresentato dall'infruttuosa presentazione al pagamento del titolo, anche se, in seguito, lo stesso venga regolarmente pagato. In altri termini, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di legge (procedura sanzionatoria amministrativa e segnalazione in CAI), occorre avere riguardo al momento della prima presentazione dell'assegno (individuabile, nel caso di ricorso alla procedura di *check truncation*, nel momento in cui avviene la negoziazione in via dematerializzata: cfr. art. 2 D.M. n. 205/2014), restando per l'emittente possibile evitare la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, l'iscrizione in archivio e l'avvio della citata procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando per tempo il c.d. pagamento tardivo e fornendo al trattario la relativa prova, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 8 della L. n. 386/90 (Coll. Roma, dec. n. 15464/18; Coll. Napoli, dec. n. 8592/18). Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto nel caso in esame, atteso che la quietanza di avvenuto pagamento tardivo sarebbe stata rilasciata dal beneficiario il 22/06/17, vale a dire oltre il termine ultimo del 19/06/17 previsto per tale adempimento.

La società ricorrente si duole, nondimeno, di non essere stata messa in grado di utilizzare detta procedura, avendo la resistente ommesso di comunicarle per tempo il c.d. preavviso di revoca, previsto obbligatoriamente dall'art. 9-*bis* L. 386/90.

Neanche tale motivo di doglianza appare tuttavia fondato. Risulta infatti che la resistente ha provveduto a inoltrare al domicilio della ricorrente, tramite raccomandata a/r, un preavviso di revoca datato 19/04/2017, contenente l'indicazione del termine (19/06/17) entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento tardivo del titolo e degli oneri accessori. Dalla documentazione in atti si evince altresì che detta comunicazione è stata spedita in data 28/04/2017 (ossia entro il termine previsto dal comma 2 dell'art. 9-*bis* cit., a mente del quale "*La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo ...*"), che in data 03/05/2017 è stato lasciato un avviso di giacenza del plico e che la raccomandata a/r è stata infine restituita al mittente, in quanto non ritirata dal destinatario.

L'intermediario ha dunque dimostrato di avere correttamente effettuato l'invio del preavviso di revoca, considerato che, ai sensi dell'art. 9-*bis* cit., 4 comma, "*La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto*". Conformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., n. 1188/14; Cass. SS. UU., n. 6527/2003), del resto, l'Arbitro ha già avuto modo di precisare che si può ritenere assolto l'obbligo di invio del predetto preavviso nel caso in cui l'intermediario vi abbia provveduto con raccomandata a/r, restituita per compiuta giacenza (Coll. Napoli, dec. n. 12493/18, Coll. Napoli, dec. n. 5047/16).

Posto, dunque, che nella condotta dell'intermediario resistente non si ravvisano profili di illegittimità, risultando rispettati i presupposti sostanziali e procedurali dell'iscrizione in CAI, il ricorso non può essere accolto.



Decisione N. 10547 del 17 aprile 2019

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI